CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - 5 FEBBRAIO 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario					X
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente	X				
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere	X				
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere					X
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere		15,48			
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X	15,35	16,30		
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere					X
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere					X
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere	X				
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere					X
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere					X
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere	X				
Avv. **Antonio Voce**	Consigliere	X				
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 1642 /25), si apre alle ore 15,30.

In assenza del Consigliere Cosimo Papini, assume la funzione di Segretario il Consigliere Tommaso Bendinelli.

Il verbale dell'adunanza del 29.01.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 03.02.25) viene approvato alle ore 15,32 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 14 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, con esclusione delle delibere nn. 1, 3, 4, 5 e 13 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,45.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 2

RIVISTE DOTT. GIUFFRE' LEFEVRE E CRIMINALIA - AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL'ORDINE RINNOVO ABBONAMENTI 2025

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto della comunicazione della Fondazione per la Formazione Forense del 28.01.2025 (prot. nr. 1367) con la quale viene trasmessa la richiesta di rinnovo dell'abbonamento alla versione cartacea della Criminalia, per un importo pari a €. 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA e la proposta di rinnovo a nove riviste on line dell'editore Giuffrè Francis Lefevre, per un importo di € 1.138,80 (millecentotrentotto/80) IVA inclusa;
- richiamata la delibera nr. 4 del 02.10.2024;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto di rinnovo per l'anno 2025 delle riviste on line della Giuffrè Lefevre (prot. nr. 1367), riportate nell'elenco allegato per un importo di €. 1.138,80 (millecentotrentotto/80) IVA inclusa e di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa;
- di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa relativa al rinnovo dell'abbonamento alla Criminalia per un importo pari a €. 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA, come da richiesta della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 1367).

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,36.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 6

CORTE ASSISE DI FIRENZE
ESTRAZIONE GIUDICI POPOLARI 2^ SESSIONE 2025

Il Consiglio,
vista la comunicazione della Corte Assise di Firenze del 30.01.2025 (prot. 1453) di estrazione dei Giudici Popolari per la II° sessione 2025 fissata per il giorno 12.02.2025 alle ore 10,00 e della convocazione dei Giudici Popolari per il giorno 11.03.2025 alle ore 10,00

DELIBERA

di designare il Consigliere Silvia Cocchi per le operazioni di estrazione del 12.02.2025 sia per la convocazione dei Giudici dell'11.03.2025, dando mandato alla Segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,08.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 05 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 7

PARERE RICHIESTO DA AVV. N. S.
Sul dovere dell'avvocato di collaborare con l'avvocato che gli sia succeduto nel mandato inviando copia delle corrispondenza riservata scambiata con il collega di controparte

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 4 dicembre 2024 (prot. n. 16765/24) l'Avv. N. S. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,14.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

Firenze, 5 febbraio 2025

RICHIESTA DI PARERE

È stato posto il seguente quesito: *"Ho assistito in sede stragiudiziale una cliente, confrontandomi in molte occasioni con il Collega di controparte. Le nostre comunicazioni scritte per email sono tutte indicate come «riservata personale non producibile in giudizio».*

La cliente ha revocato il mandato ed il Collega che oggi la assiste mi chiede di fornirgli l'intero scambio epistolare di cui sopra.

In proposito, avendogli comunicato che si trattava di comunicazioni «riservate», il Collega mi ha invitata a fornirgliela sulla scorta del documento che vi allego e che mi ha girato via email (peraltro trattasi di un estratto senza timbri e/o firma).

Premettendo che potrei inviargliela senza alcun pensiero, vorrei conferma da Codesto Ufficio, al fine di non incorrere in alcuna violazione deontologica.".

* * *

Risposta al quesito

Il documento inviato dal Collega corrisponde al contenuto di un parere rilasciato da questo Consiglio dell'Ordine nel luglio 2023 e pubblicato sul Foglio del Consiglio del 31 luglio 2023. L'orientamento del Consiglio in merito all'interpretazione dell'art. 48 c.d.f. non è cambiato.

Per comodità di reperimento si riporta qui sotto il contenuto del precedente parere, implicando con ciò una risposta positiva alla possibilità di invio di corrispondenza riservata scambiata fra avvocati al collega avvocato succeduto nel mandato.

* * *

Il canone deontologico che viene in considerazione nel caso di specie è l'art. 48 del Codice deontologico forense ("c.d.f."), rubricato "Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega".

L'articolo in commento, al comma 3, prevede:

"3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza".

L'esposizione della fattispecie contenuta nel quesito fa ritenere che si rientri nell'ipotesi di cui alla seconda parte del comma terzo, ove si fa riferimento al caso in cui un nuovo legale succede nel mandato al precedente difensore della parte.

Si ritiene pertanto che qualora l'avvocato che sia subentrato nel mandato ne faccia richiesta, la consegna di copia della corrispondenza sia dovuta in virtù del dovere di collaborare con il collega per garantire la pienezza del diritto di difesa della parte. Si deve infatti interpretare il verbo "può" non nel senso di attribuire al primo difensore il potere discrezionale di decidere se consegnare o meno la corrispondenza al collega che gli sia succeduto nel mandato, ma nel senso di liberare l'avvocato dal vincolo di riservatezza nei confronti del nuovo collega, anch'egli peraltro vincolato a mantenere riservata la corrispondenza consegnatagli.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 05 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 8

PARERE RICHIESTO DA AVV. D'A.
Sulla possibilità per l'avvocato cancellatosi dall'albo di fornire attività di consulenza stragiudiziale

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 4 dicembre 2024 (prot. n. 16736/24) l'Avv. D'A. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore .

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

Firenze, 5 febbraio 2025

RICHIESTA DI PARERE

È stato posto il seguente quesito: *"vi scrivo per avere informazioni riguardo alla fatturazione successiva alla cancellazione dall'albo, in quanto mi sono cancellata nell'anno 2023 e mi chiedevo come fosse possibile fatturare e che nomenclatura dare una mia eventuale attività di consulenza non più come Avvocato iscritto all'albo (ad esempio rispetto ad un'attività di consulenza per un'azienda relativa a questioni giuridiche)".*

* * *

Risposta al quesito

L'art. 2 della legge professionale forense (l. 247/2012) prevede *"1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.*

2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto pagina 2 di 62 in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

Omissis ..."

È inoltre consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che stabilisce che: *"La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita."* (così Cass. 30 maggio 2006, n. 12 840 e, nello stesso senso, Cass. SS. UU., 12 Luglio 2004, n. 12874).

Costituisce dunque principio ormai consolidato che la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli Albi Forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio.

Qualsiasi soggetto titolare di Partita Iva, previa apertura di una posizione separata INPS, può quindi svolgere e fatturare quale libero professionista attività di consulenza legale stragiudiziale a favore di terzi in quanto, se l'attività di legale di impresa si concretizza solo in prestazioni di consulenza stragiudiziale, la stessa è liberamente esercitatile, in Italia, da un soggetto non iscritto all'Albo degli Avvocati

Per completezza, si segnala che in Italia l'utilizzo del titolo di Avvocato è riservato a coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione e si siano conseguentemente iscritti nell'Albo, anche se successivamente si siano cancellati dall'Albo stesso, salva la facoltà di utilizzare il titolo e di esercitare la professione riconosciuta ai cittadini degli Stati membri della Comunità Europea in forza delle direttive comunitarie.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 05 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 9

PARERE RICHIESTO DA AVV. E. S.
Sulla possibilità per l'avvocato cancellatosi dall'albo di fornire attività di consulenza stragiudiziale e svolgere attività di mediatore civile e commerciale

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 13 gennaio 2025 (prot. n. 438/25) l'Avv. E. S. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore .

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

Firenze, 5 febbraio 2025

RICHIESTA DI PARERE

È stato posto il seguente quesito: *"Premetto che sono pensionata di vecchiaia della Cassa Forense dal 1 febbraio 2021.*

Una volta cancellata dall'Albo è possibile svolgere attività stragiudiziale, (consulenze, parer i, attività contrattuale, non prodromica ad una successiva attività giudiziale?).

Sono mediatore civile, regolarmente iscritta ad un Organismo, posso continuare tale attività?

Quali sono i comportamenti e le cautele che dovrei osservare?"

* * *

Risposta al quesito

L'art. 2 della legge professionale forense (l. 247/2012) prevede *"1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.*

2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto pagina 2 di 62 in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

Omissis …"

È inoltre consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che stabilisce che: *"La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita."* (così Cass. 30 maggio 2006, n. 12 840 e, nello stesso senso, Cass. SS. UU., 12 Luglio 2004, n. 12874).

Costituisce dunque principio ormai consolidato che la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli Albi Forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio.

Qualsiasi soggetto titolare di Partita Iva può quindi svolgere e fatturare quale libero professionista attività di consulenza legale stragiudiziale a favore di terzi in quanto, se l'attività di si concretizza solo in prestazioni di consulenza stragiudiziale, la stessa è liberamente esercitatile, in Italia, da un soggetto non iscritto all'Albo degli Avvocati

Per completezza, si segnala che in Italia l'utilizzo del titolo di Avvocato è riservato a coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione e si siano conseguentemente iscritti nell'Albo, anche se successivamente si siano cancellati dall'Albo stesso, salva la facoltà di utilizzare il titolo e di esercitare la professione riconosciuta ai cittadini degli Stati membri della Comunità Europea in forza delle direttive comunitarie.

Con riferimento alla possibilità di continuare a svolgere l'attività di mediatore, si osserva che essa è consentita a tutti coloro che, in possesso di una laurea anche solo triennale, siano iscritti nelle liste ministeriali quali mediatori abilitati a svolgere la professione di mediatore presso un organismo abilitato dallo stesso ministero della giustizia, che abbiano frequentato il corso di abilitazione e rispettino i requisiti di legge, compresi quelli di aggiornamento. Non sono esclusi gli avvocati che si siano cancellati dall'albo o che siano pensionati.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 10

FONDAZIONE FORMAZIONE FORENSE
RICHIESTA PATROCINIO COA

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dalla Fondazione per la Formazione Forense (prot. 1640), per la giornata di studi organizzata in collaborazione con Opera Divina Provvidenza della Madonnina del Grappa e condivisa dalla Camera Penale di Firenze, che si terrà il 14 febbraio 2025;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2015,

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 16,28.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 11

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE
OFFERTA FORMATIVA 1° SEMESTRE 2025

Il Consiglio,
visto il Piano dell'Offerta Formativa (prot. 1587) per il primo semestre 2025, predisposto dal Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense, ribadisce l'apprezzamento per la qualità della proposta formativa con cui la Fondazione si adopra per rispondere alla necessità dei colleghi di aggiornamento e formazione e ringrazia il Presidente ed i Colleghi componenti il Direttivo per l'impegno costantemente profuso.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 16,29.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 12

ASSOCIAZIONE INSIEME – ART. 24 – CENTRO FIORENTINO STUDI GIURIDICI RICHIESTA CONDIVISIONE E PATROCINIO COA

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di condivisione e di patrocinio dell'Ordine presentata Associazione Insieme – Art. 24 – Centro Fiorentino Studi Giuridici (prot. 17805), per lo spettacolo teatrale sulla questione dei migranti e delle stragi sul lavoro, che si terrà il 17 maggio 2025 ed è condiviso da Movimento Forense, Associazione Insieme e Centro Fiorentino Studi Giuridici;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2015,

DELIBERA

di condividere l'evento e di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 16,30.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2025

DELIBERA n. 14

ASSOCIAZIONE AVVOCATI EMPOLI VALDELSA - ASSOCIAZIONE BENEFICA MATTEO PATRIZI
RICHIESTA PATROCINIO COA

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dall'Avv. Antonio Voce in nome dell'AAVE e Associazione benefica Matteo Patrizi (prot. 1798), per lo spettacolo teatrale sulla questione dei migranti e delle stragi sul lavoro, che si terrà il 21 marzo 2025 ed è condiviso da Movimento Forense, Associazione Insieme e Centro Fiorentino Studi Giuridici;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2015,

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 16,33.

Il Consigliere Segretario f.f. **Il Presidente**